



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 5 marzo 2020 n.42

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *viste le raccomandazione alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino;*
- *considerate le dimensioni del fenomeno epidemico, il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio italiano e le disposizioni emanate dal Ministro della Salute Italiano di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;*
- *ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio e che si rende necessario;*
- *al fine di gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di adottare urgenti misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, si rende necessario integrare il Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge 28 febbraio 2020 n. 35, anche al fine di consentire al Comitato Esecutivo dell'ISS lo svolgimento dell'ordinaria attività istituzionale;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 5 marzo 2020;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA DA COVID-19

Art. 1

(Istituzione della figura del Commissario Straordinario per l'emergenza da COVID-19)

1. Al fine di gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di adottare misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche alla luce delle fruttuose trattative in corso

con i comuni limitrofi tendenti all'individuazione di strategie comuni, è istituita la figura del Commissario Straordinario per l'emergenza da COVID-19.

2. Il Commissario Straordinario per l'emergenza da COVID-19 è membro di diritto del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, ed in deroga all'articolo 2 del Decreto - Legge 28 febbraio 2020 n. 35, ne assume la funzione di Coordinatore.

3. La sede del Commissario è presso la Direzione Generale dell'ISS.

Art. 2 *(Nomina)*

1. Il Commissario Straordinario per l'emergenza da COVID-19 è nominato con delibera del Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale. Il rapporto è disciplinato ai sensi dell'articolo 3 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e successive modifiche con apposito contratto convenzionale.

Art. 3 *(Compiti)*

1. Il Commissario Straordinario sovrintende la gestione, l'organizzazione e l'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave emergenza di sanità pubblica determinata dal virus COVID-19.

2. Il Commissario Straordinario, coordinatore del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, contribuisce alla stesura della strategia di contrasto del COVID-19 e vigila sul suo rispetto da parte del personale ospedaliero e dei servizi territoriali.

3. Al Commissario Straordinario compete, altresì, la vigilanza sulle attività di gestione dell'emergenza sanitaria. Egli, pertanto, in applicazione delle deliberazioni del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, vigila sull'applicazione delle direttive impartite dallo stesso gruppo, stabilisce le procedure e le strategie ospedaliere e territoriali relative all'emergenza e tiene i contatti con il personale dell'ISS, rilevando da esso criticità e indicazioni operative in ottica di una piena collaborazione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario Straordinario ha facoltà di individuare con proprio atto personale sanitario, medico e non, e tecnico da adibire alla gestione diretta della emergenza COVID-19, a sostegno della sua attività.

Art. 4 *(Compensi)*

1. Il compenso spettante al Commissario Straordinario per l'emergenza da COVID-19 è determinato con delibera del Congresso di Stato.

Art. 5 *(Medici, infermieri e operatori volontari)*

1. Il personale sanitario medico e non, che non sia dipendente dell'ISS e che voglia spontaneamente prestare il proprio servizio in forma volontaria deve avanzare richiesta al Comitato Esecutivo dell'ISS attestando ed auto-dichiarando i propri requisiti professionali.

2. Il personale reclutato dal Comitato Esecutivo dell'ISS è sottoposto alle direttive del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie che ha potere di delega di tale funzione anche ad uno solo dei suoi membri.

Art. 6

(Durata della nomina)

1. Il Commissario Straordinario per l'emergenza da COVID-19 rimane in carica fino al termine dell'emergenza da COVID-19, che è dichiarata dal Congresso di Stato secondo quanto stabilito dal Decreto - Legge n. 35/2020.
2. Il Commissario Straordinario per l'emergenza da COVID-19 può essere revocato dall'incarico in qualunque momento con le medesime modalità previste per la nomina.

Art. 7

(Norma abrogativa)

1. E' da ritenersi abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto-legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 marzo 2020/1719 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Luca Boschi – Mariella Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini